



Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 031/S.G./F./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Trani, 3 FEBBRAIO 2022

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio, Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici

Oggetto: Mancato riscontro alla nota prot.n.0936/S.G./E./ datata 12 novembre 2021 inerente i **Sigg.De Luca Francesco, Miccio Andrea e Cricelli Emanuele**, avente per oggetto “provvedimento di riassorbimento dell’assegno *ad personam*”.

**Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Ufficio III – Sezione IV – Assunzioni, concorsi e
Mobilità personale non dirigenziale**

R O M A

prot.dgmc@giustiziacert.it

Alla Ragioneria Territoriale dello Stato

R O M A

rgs.rts.rm@pec.mef.gov.it

rts-rm.rgs@pec.mef.gov.it

E' con vero stupore che la scrivente Federazione Sindacale Co.S.P. Funzioni Centrali ed Enti deve rilevare il mancato riscontro alla nota citata in oggetto.

La scrivente Federazione Sindacale che rappresenta un'ampia platea di dipendenti del Ministero della Giustizia DOG – DAG – DAP DGMC a salvaguardia dei diritti dei propri iscritti – stigmatizzando la totale assenza di risposta alla richiesta di revisione dei provvedimenti di cui trattasi e confidando nella correttezza delle Amministrazioni in indirizzo – insiste per l'accoglimento di quanto già richiesto con la nota di cui in epigrafe che ad ogni buon fine si allega in copia (all. 1).

Lasciando impregiudicata ogni eventuale ulteriore azione al riguardo, si vuole ribadire come l'indebito sarebbe stato prodotto da un difetto di istruzione da parte dell'Amministrazione competente e che gli impiegati in oggetto hanno percepito in buona fede le somme ora richieste.

In particolare, proprio in tema di restituzione di somme percepite in buona fede da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, è opportuno affrontare la tematica alla luce delle recenti acquisizioni della giurisprudenza europea.

Non può non darsi alcun rilievo alla causa dell'errore, ovvero alla sua imputabilità in via esclusiva alla Amministrazione procedente, pur avendo il lavoratore beneficiato dello stesso, inconsapevolmente basando le proprie aspettative di stile di vita sulla acquisita consistenza stipendiale.

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

Con la sentenza della sez. I della Corte E.D.U., 11 febbraio 2021, n. 4893/2013, si è proprio affermato che non è ripetibile l'emolumento - avente carattere retributivo non occasionale - corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, in quanto si è ingenerato il legittimo affidamento nello stesso sulla spettanza delle somme.

La tematica trattata ha trovato recente conferma nella novella al T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) attuata con l'art. 150, comma 1, del D.L. 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, stabilendo che la ripetizione dell'indebita erogazione stipendiale deve sempre avvenire al netto delle ritenute fiscali.

La norma, infatti, inserendo il comma 2 bis nell'art. 10 del richiamato Testo Unico, ha risolto in maniera definitiva i contrasti, in verità ingenerati da prassi interpretative dell'Agenzia delle Entrate, circa l'esatto ammontare degli importi da restituire al sostituto d'imposta.

Le numerose pronunce della C.E.D.U. confortate dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, le reiterate pronunce della Giustizia Amministrativa, consentono a questa Federazione Sindacale di insistere energicamente per l'accoglimento di quanto richiesto con la certezza che le Amministrazioni destinatarie della presente nota, questa volta, non mancheranno di fornire un adeguato riscontro.

Si assicuri.

**Distinti saluti. IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
DOMENICO MASTRULLI**

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cosp синдacato.it Telefono 3355435878